



➤ **Preg. Assessore regionale AA.GG. e Personale**
➤ **e, p.c. Ai dipendenti e pensionati regionali**
S E D I

Oggetto: FITQ — proposte per Collegato -.

Nel confermare e ribadire quanto affermato con la nota prot.n.37 del 18 maggio u.s., con la presente si intendono proporre concretamente le norme essenziali che a parere della scrivente si ritengono possano essere contenute nel c.d. Collegato:

- Nell'articolo 8, dopo il comma 2, della legge regionale n.15 del 1965, è aggiunto il seguente:
"2 bis. L'indennità dirigenziale e quella per il coordinamento di strutture organizzative e/o incarichi di alta professionalità o similari, sono liquidate per un numero di anni pari a quelli di fruizione della stessa, calcolando per anno intero eventuali frazioni.
- In attesa della nuova disciplina di revisione del Fondo istituito dalla legge regionale 5 maggio 1965, n.15, il personale del ruolo unico dell'Amministrazione regionale, nei confronti del quale non ha avuto luogo l'iscrizione al predetto Fondo per effetto delle diverse disposizioni legislative, è iscritto al Fondo medesimo a domanda.
Per la decorrenza di iscrizione e la regolarizzazione delle posizioni contributive si fa riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 27 della legge regionale n.33 del 1984 e 19 della legge regionale n.6 del 2000; ai maggiori oneri finanziari si provvede con le economie derivanti dall'applicazione del precedente articolo.
Sono fatte salve le istanze di iscrizione al Fondo formulate dai dipendenti precedentemente alla data del 1° gennaio 2002 e accolte dall'Amministrazione ai sensi del predetto articolo 27 della legge regionale n.33 del 1984.
- Nella legge regionale n.15 del 1965, dopo l'articolo 12, è inserito il seguente: "Art.13 Nel caso di miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio, a qualsiasi titolo concessi, è disposta, con lo stesso provvedimento, la riliquidazione delle integrazioni delle pensioni.
- Il comma 16. dell'articolo 3 della legge regionale n.3 del 2008, è soppresso.
- Per compensare gli squilibri finanziari nella gestione del fondo di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'amministrazione regionale), dovuti alle disposizioni in materia di pensionamenti incentivati, sono versate al fondo medesimo le somme ancora sussistenti sul conto dei residui della UPB S01.02.001 e non utilizzate per l'applicazione dell'articolo 20, comma 1, della legge regionale n.4 del 2006.

Distinti saluti

LA SEGRETERIA
(Antonio Fogarizzu – Paolo Leo)